

Avv. Sebastiano Chiarotti
Via Cisa n. 86 / P - 46034 Borgo Virgilio (MN)
C.F.: CHRSST92T29E897W
PEC: sebastiano.chiarotti@mantova.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI MANTOVA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
ex art.66 e ss. C.C.I.I.

Il Signor HASSAN MARSIL, c.f. MRSHSN63H01Z330U, nato il 01.06.1963 a Khouribga (MAROCCO), residente in Suzzara (MN) - 46029 - Strada Bardelle n.19, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Chiarotti del Foro di Mantova, c.f. CHRSST92T29E897W, con PEC: sebastiano.chiarotti@mantova.pecavvocati.it e con studio in Borgo Virgilio (MN) - 46034 - Via Cisa 86/P, presso il quale elegge il proprio domicilio, giusta procura che si allega al presente ricorso

PREMESSO CHE

- il Sig. Hassan Marsil non è soggetto alle procedure concorsuali previste dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in quanto persona fisica consumatore a norma dell'art 2 lett. e) del CCII.
- il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa della L.3/2012 e non ha ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti 5 anni;
- il ricorrente non ha pertanto beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;
- il Sig. Marsil versa in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art 2 del C.C.I.I.;



- non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine in esigenze di liquidità che, in una ordinaria dinamica di consumo hanno portato ad accendere un mutuo per l'acquisto della prima casa, richiedere finanziamenti - talvolta negati - a fronte di un nucleo familiare composto da 6 persone e mantenuto per 15 anni circa esclusivamente con il reddito da lavoro dipendente prodotto dallo stesso ricorrente;

- ha depositato, per il tramite del sottoscritto Avv. Sebastiano Chiarotti a mezzo PEC in data 23.12.2025, presso l'Organismo di Composizione della Crisi per Sovraindebitamento (O.C.C.) dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;

- il predetto organo ha nominato, in data 05.02.2026, quale Gestore della Crisi l'Avv. Simonetta Carra;

- il ricorrente, per il tramite del proprio legale, si è impegnato a fornire tutta la collaborazione necessaria al Gestore della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale, fornendo la documentazione necessaria.

Tutto ciò premesso, il Sig. Hassan Marsil presenta la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a norma degli artt.67 e ss. C.C.I.I., già sottoposta preventivamente al vaglio del Gestore della Crisi, la quale ha reso la relazione particolareggiata che si allega, esprimendo parere favorevole in merito alla proposta formulata ed alla fattibilità della stessa, nei termini e nelle condizioni in seguito descritte.

* * * * *



CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il ricorrente, nel 2005, stipulava con Credito Emiliano S.p.A un contratto di mutuo fondiario - finalizzato all'acquisto della prima casa - nel quale - interveniva, in qualità di terza datrice di ipoteca, la moglie Sig.ra Hakimi Nezha: dalla stipula dello stesso, le rate del predetto contratto venivano puntualmente corrisposte per circa sei anni.

Successivamente, quasi contestualmente alla stipula del mutuo e per esigenze legate al miglioramento dell'immobile acquistato, il Sig. Hassan Marsil richiedeva ed otteneva ulteriori finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione della casa: anche tali obbligazioni venivano inizialmente gestite in modo regolare e senza alcuna criticità.

Nel corso degli anni, con la crescita dei figli ed il loro progressivo ingresso alle scuole superiori, per l'istante si verificava un significativo ed importante aumento delle spese familiari, dovendosi infatti trovar costretto a sostenere i costi relativi ad: abbonamenti APAM per il tragitto scolastico dei figli, spese quotidiane per vitto e necessità connesse alla normale frequenza scolastica degli stessi nonché all'acquisto dei materiali scolastici, libri e relativi strumenti didattici.

Questo aggravio di costi incideva in maniera rilevante sulla capacità reddituale familiare, creando le prime difficoltà nel regolare pagamento del mutuo e degli altri finanziamenti precedentemente concessi.

A fronte della propria crisi economico-finanziaria, il Sig. Marsil si recava in una filiale bancaria della mutuante al fine di rappresentare la propria situazione economica e quindi illustrare le varie criticità nel poter regolarmente fronteggiare le scadenze pattuite: per tali motivi richiedeva la sospensione del mutuo sulla prima casa al fine di riequilibrare, per quanto possibile, il bilancio familiare.



Tale richiesta - motivata dalla circostanza che l'istante rappresentava (e tutt'oggi rappresenta) il solo ed unico percettore di reddito, sostenendo integralmente il nucleo familiare - veniva respinta dall'istituto bancario determinando, conseguentemente, l'ulteriore peggioramento della situazione economica del ricorrente.

Successivamente, complici i gravi problemi di salute che colpivano la madre del ricorrente, quest'ultimo rassegnava le dimissioni dal posto di lavoro occupato per trasferirsi - seppur temporaneamente - in Marocco con tutta la propria famiglia: in tale circostanza, una volta tornato nel proprio Paese natale, il ricorrente erogava quanto necessario affinché la madre potesse sostenere i costi necessari per le cure mediche.

Solo dopo aver constatato il miglioramento delle condizioni di salute della madre - pur tutt'ora erogando a favore di quest'ultima, con una cadenza quasi bimestrale, bonifici bancari per il proseguimento delle cure - ed appurata l'impossibilità di proseguire la vita per l'intera famiglia nel Paese natio, il ricorrente faceva ritorno in Italia: qui, dopo alcuni mesi passati alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, riusciva a trovare un impiego.

Attualmente svolge attività lavorativa come dipendente con contratto a tempo indeterminato, garantendo stabilità reddituale, ma dovendo far fronte a una situazione debitoria ormai divenuta insostenibile rispetto ai mezzi a disposizione.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO

Il Sig. Marsil è coniugato con la Sig.ra Hakimi Nezha e dal loro matrimonio sono nati quattro figli: Ayoub Marsil nato il



19.02.1996, Younes Marsil nato il 08.08.1999, Omar Marsil nato il 14.10.2001 e Sofian Marsil nato il 21.02.2008.

Attualmente il nucleo familiare è composto dallo stesso ricorrente, Sig. Hassan Marsil, dalla moglie e dai due figli più giovani, Omar e Sofian: la casa di abitazione in Suzzara (MN), Fraz. Brusatasso, Strada Bardelle n.19, è di proprietà del figlio Younes, che l'ha concessa in comodato d'uso gratuito ai genitori ed ai fratelli.

Le fatture delle utenze relative alla predetta abitazione sono intestate al figlio Marsil, in quanto proprietario e titolare delle stesse, del cui pagamento, tuttavia, se ne fa carico il ricorrente in quanto utilizzatore insieme al resto della famiglia.

Attualmente Sofian, il figlio minore, è in ricerca di occupazione essendosi ritirato dalla scuola Arti e Mestieri di Suzzara; mentre Omar è stato assunto con contratto di prova di 2 mesi presso Comer Industries S.p.a di Reggio (RE).

TABELLA SPESE DI SOSTENTAMENTO:

Descrizione spesa	Importo mensile in €
Telefono cellulare e internet	€ 30
Utenze (gas, luce, acqua) ¹	€ 350 ca
Assicurazione auto (annua)	€ 70
Spese alimentari	€ 400 ca
Spese trasporti	€ 250 ca
Spese mediche e farmaceutiche	€ 120 ca
Abbigliamento e varie	€ 120 ca
Abbonamenti tv	€ 10
Totale	€ 1.350

Il ricorrente, quindi, sostiene mensilmente costi pari ad € 1.350,00.



ATTIVO ACCERTATO E DISPONIBILE PER IL PIANO

Il Sig. Hassan Marsil, come in precedenza precisato, svolge attività di lavoro dipendente con la qualifica di operaio: più specificatamente è assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Brar Elettromeccanica S.p.A con sede legale in Pegognaga (MN), Via Martin Luther King 3.

La sola ed unica entrata reddituale sulla quale il ricorrente e l'intero nucleo familiare possono contare è rappresentato dalla retribuzione mensile percepita dal ricorrente stesso, attualmente ridotta di un "settimo" e ammontante, quindi, per circa poco più di € 1.700,00.

Il Sig. Marsil, non risulta esser proprietario di beni immobili, come edotto dalle visure catastali; per tale effetto, come descritto, l'intero nucleo familiare risulta risiedere presso l'immobile concesso a titolo di comodato d'uso gratuito dal figlio, Sig. Younes Marsil.

Il ricorrente risulta esser proprietario, dalle visure effettuate presso il PRA, di un unico bene mobile registrato, ovvero l'autovettura Bmw X3 (targa GV459HS), immatricolata nell'anno 2007, che risulta indispensabile allo stesso ricorrente per recarsi presso il luogo di lavoro e per effettuare ogni e qualsiasi spostamento per conto della famiglia.

Si riportano per completezza i redditi lordi del ricorrente negli ultimi 4 anni:

anno di riferimento	Reddito lordo
CU 2026 - Periodo di imposta 2025	€ 27.313,68
CU 2025 - Periodo di imposta 2024	€ 27.376,86
CU 2024 - Periodo di imposta 2023	€ 25.513,82
CU 2023 - Periodi di imposta 2022	€ 31.042,07



PASSIVO E POSIZIONE DEBITORIA DEL RICORRENTE

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso per il ricorrente è pari a euro 69.705,39 a cui si dovranno aggiungere le spese in prededuzione.

creditore	Importo
IFIS Banca NPL S.p.A	€ 61.796,68
Mantova Ambiente s.r.l.	€ 2.221,41
AQA s.r.l	€ 1.764,79
AGENZIA ENTRATE	€ 3.523,76
AGENZIA ENTRATE	€ 398,75
totale	€ 69.705,39

Preliminarmente all'esposizione del presente piano si ritiene opportuno suddividere i creditori in base all'ordine dei privilegi come disciplinato dal c.c.:

creditore	Importo	Natura	Grado
Gestore della Crisi	€ 1.295,46	privilegio	prededuzione
Avv. Chiarotti - advisor legale	€ 2.000,00	privilegio	art.2751 bis n. 2 c.c.
Mantova Ambiente s.r.l	€ 2.221,41	privilegio	Art.2752 c.3 c.c. grado 28
Aqa s.r.l.	€ 1.764,79	privilegio	Art.2752 c.3 c.c. grado 28
IFIS Banca NPL S.p.A	€ 61.796,68	chirografo	
Agenzia Entrate	€ 3.523,76	Privilegio	Art.2752-2749- 2778 grado 18
Agenzia Entrate	€ 398,75	Privilegio	Art.2752-2749- 2778 grado 18
Totale debiti	€ 73.000,85		



DETTAGLIO DELLA PROPOSTA

Considerato quanto sopra esposto il ricorrente intende proporre ai propri creditori una procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, ex art.67 e ss. C.C.I.I., la somma onnicomprensiva di € 13.520,00 mediante n. 52 (48 mesi + 4) versamenti - con cadenza mensile - dal valore di € 260,00 cadauno, e più precisamente: 260 euro x 12 mesi x 4 anni + 4 mensilità detratte dalle tredicesime mensilità a fine di ciascun anno.

A favore del ceto creditorio verrebbe riconosciuto un grado di soddisfacimento pari al:

- 100% per i crediti prededotti
- 100% per crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c.¹,
- 100% per i crediti di cui agli artt. 2752-2749-2778 e 2752 comma 3²,
- una percentuale di circa il 3% ai creditori chirografari.

Il piano prevederà che i versamenti vengano fatti su un conto dedicato alla procedura ed il riparto verrà poi effettuato con cadenza annuale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.67 comma 4 C.C.I.I. a partire dal primo versamento proposto nel piano, con la soddisfazione dei creditori che seguirà l'ordine di soddisfazione.

Il primo versamento, per consentire primariamente gli adempimenti conseguenti all'omologa del piano, nonché i successivi verranno effettuati entro il giorno 15 del mese successivo all'omologa stessa, in modo tale da riuscire a far confluire sul conto corrente del debitore il relativo stipendio da lavoro dipendente.

¹ Tenuto conto altresì del conteggio di quanto previsto dall'art.67 comma 4 C.C.I.I

² Tenuto conto altresì del conteggio di quanto previsto dall'art.67 comma 4 C.C.I.I



SOSTENIBILITÀ DELLA PROPOSTA E CONVENIENZA DEL PIANO

Si rappresenta che da costante giurisprudenza formatasi in tema di piani del consumatore ai sensi della previgente legge 3/2012, la durata del piano proposto rappresenta un giusto ed equo contemperamento tra le esigenze dei creditori di ottenere un certo grado di soddisfacimento e quello del debitore a vedersi esdebitato, dato che un periodo più lungo rischierebbe di tradursi in un orizzonte temporale eccessivamente dilatato, in cui aumenterebbe troppo il rischio di eventi sopravvenuti che potrebbero rendere ancor maggiormente difficoltoso per il ricorrente onorare l'impegno assunto nel piano.

Inoltre si evidenzia la convenienza del piano proposto per gli stessi creditori, in quanto:

- a) appare evidente come la situazione debitoria dell'istante non risulti più sostenibile;
- b) nel caso in cui i creditori aggredissero il patrimonio pignorabile - oggi rappresentato dall'unica fonte reddituale proveniente dal lavoro dipendente svolto dall'istante - con iniziative individuali, non ne scaturirebbe una maggiore possibilità di rientro per i creditori; in quanto, come già precedentemente esposto, il Signor Marsil non è proprietario di beni immobili ed il patrimonio mobiliare è di consistenza talmente esigua da non riuscire ad apportare, laddove liquidato, una maggiore soddisfazione rispetto all'eventuale percentuale di soddisfo ottenibile con la presente proposta di piano;
- c) si rimarca la buona volontà e l'impegno dell'istante, dato che si obbligherebbe a vivere con il minimo indispensabile per il proprio sostentamento, pur di offrire il massimo soddisfacimento possibile ai creditori;
- d) vi è altresì convenienza rispetto ad una procedura di liquidazione controllata, che avrebbe una minore durata (tre anni contro i quattro proposti con il presente ricorso), e



sarebbe altresì gravata dal maggior costo in prededuzione rappresentato dal compenso del liquidatore che dovrebbe essere nominato. In caso di liquidazione controllata l'apporto liquidabile sarebbe costituito essenzialmente da quote di reddito derivanti dallo stipendio da lavoro dipendente del Signor Marsil.

Per quanto sopra esposto, il Sig. Hassan Marsil, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale, voglia

- ammettere l'istante alla procedura di sovraindebitamento "piano di ristrutturazione del debito del consumatore" e per l'effetto, ai sensi dell'art.70 CCII;
- verificata l'ammissibilità della Proposta e del Piano, ne disponga con decreto la pubblicazione e la comunicazione a tutti i creditori, da effettuarsi a cura dell'OCC entro i successivi 30 giorni;
- con il medesimo Decreto, per non pregiudicare la fattibilità del piano, applichi tutte le c.d. "Misure protettive" idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento tra le quali la sospensione delle trattenute e/o cessioni del settimo dello stipendio dall'istante percepito e/o delegazioni di pagamento eventualmente in essere in capo al ricorrente;
- verificata la fattibilità del piano, anche alla luce delle eventuali modifiche proposte dall'O.C.C, emetta la sentenza di omologa del piano, dichiarando chiusa la presente procedura;



- ammettere sin da ora il ricorrente al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non risultano soddisfatti.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

In via istruttoria

Si depositano i seguenti documenti:

- Procura alle liti
- Relazione O.C.C.;
- Nomina Gestore;
- Accettazione Gestore e dichiarazione indipendenza;
- Verbale primo incontro;
- PEC 24.03.2026 Gestore Avv. Carra;
- PEC 24.03.2026 Regione Lombardia Uff. Tributi;
- PEC 26.03.2026 Comune di Marcaria;
- PEC 27.03.2026 Avv. Carra a ICA;
- PEC 27.03.2026 INPS - Dir. MN;
- PEC 22.05.2026 Agenzia Entrate D.P. Mantova;
- PEC 11.07.2026 di sollecito del Gestore;
- Certificazioni uniche Marsil Hassan;
- Buste paga;
- Visura ipocatastale Marsil Hassan;
- Visura PRA;
- Dichiarazione Younes Marsil e documento identità;
- Visura ipocatastale Marsil Younes;
- Certificato stato di famiglia e residenza;
- Documentazione relativa alle spese di mantenimento;
- Certificato carichi pendenti e casellario giudiziale;
- Certificato assenza pendenze procedure esecutive;
- Movimentazioni conto BancoPosta (apr.2025 - apr.2026);
- PEC 22.05.2026 Agenzia Entrate DP Mantova;
- PEC 13.07.2026 di AG. E.R.;
- PEC 17.07.2026 IFIS NPL;
- PEC 29.07.2026 Gruppo TEA



*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, I e II co.,
D.P.R.115/2002 e succ. modifiche, si dichiara di versare un
contributo unificato pari ad € 98,00.*

Con osservanza.

Borgo Virgilio, 14.09.2026

Avv. Sebastiano Chiarotti

